

APPALTO GTT N. 10/2018

LOTTO 2

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)
AUTOVEICOLI DI SERVIZIO**

SETTEMBRE 2017
(in armonia con la normativa italiana ed europea)

ALLEGATO 2

**Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante della
Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)**

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

CHI ASSICURIAMO

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
CORSO TURATI 19/6 10128 TORINO TO

C.F. 08555280018

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018 ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019

DURATA ANNI 1

DISDETTA NO OBBLIGO

RATEAZIONE ANNUALE

SCADENZA RATE IL 31/05

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

IMPOSTE

TOTALE EURO

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato:	soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
Società:	la Società assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto:	Percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato
Legge:	D. Lgs 209/2005

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- Gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- La gestione di servizi a noleggio;
- La gestione di raccordi ferroviari;
- La riparazione e manutenzione di veicoli;
- La progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- Il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- Il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- La gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- La gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- Lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili
- La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche

ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

- La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ;
- Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- L'attività denominata "servizi di navigazione sul PO"

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

MASSIMALE, se non diversamente previsto in polizza:

- € 6.000.000,00 per ogni sinistro,
- € 5.000.000,00 per danni a persone.
- € 1.000.000,00 per danni a cose

Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso per sinistro a carico della Società.

La Motonave "Valentino II" dovrà avere il seguente massimale:

- € 12.000.000,00 per ogni sinistro,
- € 10.000.000,00 per danni a persone.
- € 2.000.000,00 per danni a cose

Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il premio è annuale. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, con telefax o a mezzo posta elettronica, indirizzati alla Sede Territoriale oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.4 BUONA FEDE

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle informazioni ricevute dal Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le omissioni od inesatte informazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte sulle informazioni e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, ma non comportano la risoluzione del contratto né costituiscono giusta causa o giustificato motivo di recesso da parte della Società.

1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente ne darà comunicazione alla Società.

1.6 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali polizze stipulate con altre Compagnie di assicurazione.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.8 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è in via esclusiva quello di Torino.

1.9 COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutte le compagnie assicuratrici saranno responsabili in solido nei confronti del Contraente e saranno tenute, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale alla Società delegataria nelle forme di rito.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali si rinvia alle norme di legge vigenti ed a quanto indicato nella Lettera di invito.

1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

1.12 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità dal 31/05/2018 al 31/05/2019 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31/05/2019.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) del premio della polizza scaduta per ogni giorno di copertura.

1.13 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

Art. 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCAuto

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, si trova nel tabulato allegato che verrà di volta in volta aggiornato.

L'Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.

2.2 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui all'art. 2.1, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli assicurati per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- b) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso al Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- c) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente e in forza di specifico contratto di appalto;
- d) per i sinistri derivanti da scoppio o afflosciamento di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche;
- e) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- f) per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e il loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
- g) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- h) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e ss. C.C. nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano, anche in caso di mancanza delle autorizzazioni amministrative ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada.

2.3 SOVRACCARICO

La garanzia è estesa all'eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante che i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la Società risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.
E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalle norme di legge e semprechè non si tratti di soggetto risultato alcolista all'ultima visita effettuata dalla Contraente. Resta ferma, in entrambi i casi, la rivalsa nei confronti del conducente.
- b) nel caso di veicoli con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.

2.5 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Non è considerato terzo il conducente del veicolo assicurato.

Sono considerati terzi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- a) il Comune di Torino, tutte le Aziende controllate o partecipate dal Comune di Torino, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
- c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori e il Legale rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;
- d) i conducenti di mezzi di proprietà della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es: locazione, comodato, ecc.).
- e) le Aziende controllate e/o partecipate da GTT.

2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea.

L'assicurazione è valida altresì per tutti gli Stati per i quali vale la Carta Verde.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.7 PREMIO

Il premio anticipato per la prima annualità sarà determinato sulla base degli effettivi mezzi assicurati alla decorrenza del contratto.

Al termine della annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Ai fini della determinazione del premio si stabilisce quanto segue:

- **Autovetture** : il premio è annuale calcolato nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione; ai fini delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - *Primo periodo*: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - *Periodi successivi*: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- **Macchine operatrici e macchine agricole** : il premio è annuale e fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "Bonus/Malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.
- **Veicoli destinati al trasporto di cose**: il premio è annuale e fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "Bonus/Malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale, ad eccezione di quanto precisato ai successivi due punti

1) Si applica per la sola annualità immediatamente successiva la maggiorazione del 15% (PEJUS) del premio per quei veicoli per i quali si verifichi che:

- a) nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51%;
- b) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso;
- c) l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne rientra in possesso si sia già avvalso della tariffa acquisita, su un altro veicolo di sua proprietà.

2) Si applica per la sola annualità immediatamente successiva la maggiorazione del 25% (PEJUS) del premio per quei veicoli per i quali si verifichi che:

- a) nel periodo di osservazione siano stati pagati tre o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51%;
- b) risultino dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore pagamenti di sinistri in base al criterio sopra indicato;
- c) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente non esibisca il contratto stesso oppure il contratto temporaneo risulti scaduto da oltre dodici mesi;
- d) non venga presentata una valida attestazione di rischio;
- e) l'attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre cinque anni. Nel caso in cui il Contraente presenti una valida attestazione di rischio entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'Impresa effettuerà il rimborso della maggiorazione entro la data di scadenza del

contratto stesso e si riserva di verificare la validità dell'attestazione presentata in ritardo, presso il precedente assicuratore.

2.8 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Il premio viene eseguito normalmente presso la Società o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i certificati di assicurazione con validità per il periodo garantito previsti dalle disposizioni in vigore.

2.9 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nella osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

2.10 MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Le denunce saranno effettuate dagli uffici del Contraente con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dal Contraente stesso.

La trasmissione dei rapporti interni potrà avvenire, a richiesta del Contraente, a mezzo di posta elettronica.

Relativamente alla gestione dei sinistri del presente contratto, le denunce e tutta la successiva corrispondenza e documentazione verrà tenuta direttamente dalla Contraente e dalla Società.

Le denunce dei sinistri potranno essere effettuate dagli uffici del Contraente senza alcun vincolo di termine che non sia quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

2.11 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte e a comunicare al Contraente la definizione extragiudiziale o giudiziale della vertenza.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti o degli Amministratori, dirigenti o dipendenti del Contraente che siano interessati dal procedimento penale conseguente al sinistro, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia ritenuto necessario e opportuno dal difensore, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società riconosce per la difesa delle persone interessate al procedimento penale conseguente al sinistro, i legali di fiducia del Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende, in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/1975, né delle spese di giustizia penale.

2.12 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente.

A richiesta del Contraente la Società è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso del periodo.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare il premio alla firma del contratto.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi nel corso del periodo assicurativo, verrà pagato o restituito il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo in ragione di 1/365 (1/366 nel caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione del Contraente.

Art. 3 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI

I premi annuali di assicurazione sono determinati, oltre che dai massimali e dalle zone territoriali, per le autovetture in rapporto alla potenza in cavalli fiscali, per gli autocarri, trattori stradali ed autoveicoli ad uso speciale, in rapporto al peso complessivo a pieno carico e, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, in rapporto ai cavalli fiscali ed al peso complessivo a pieno carico.

Il premio dei rimorchi, delle macchine operatrici e delle targhe prova è determinato caso per caso.

3.2 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER I SINISTRI DEL CONTRAENTE

Le pratiche relative ai sinistri dovranno essere inviate ad un unico Ufficio di liquidazione della Società, che dovrà essere adeguatamente strutturato e lo staff dovrà comprendere un responsabile per la gestione dei sinistri.

I rapporti tra l'Ufficio di liquidazione della Società e gli uffici del Contraente saranno gestiti con l'utilizzo della numerazione di pratica stabilita dal Contraente e riportata sui rapporti trasmessi per la denuncia.

3.3 TRASMISSIONE DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

Ad inizio contratto, la Società trasmetterà al Contraente appositi supporti magnetici contenenti l'elenco dei numeri di targa, il numero aziendale ed il numero di polizza di assicurazione corrispondente ad ogni mezzo assicurato, che renda possibile il riversamento dei dati sul programma sinistri del Contraente, fermo restando che il contratto con l'elenco veicoli verrà emesso in forma cartacea..

3.4 ACCESSO DEL CONTRAENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DEI SINISTRI E OBBLIGO DI INFORMATIVA

Le pratiche dei sinistri, trattate dagli Uffici di liquidazione della Società, dovranno essere accessibili agli addetti del Contraente con, a richiesta, fotocopiatura della documentazione contenuta nel fascicolo.

Alla fine di ogni esercizio, entro i quattro mesi successivi, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

Nei tre anni successivi alla scadenza dell' esercizio, a seguito di richiesta del Contraente ed entro 90 giorni dalla stessa, la Società dovrà inviare al richiedente i dati di cui sopra aggiornati.

Ogni 60 giorni la Società dovrà trasmettere al Contraente le definizioni, parziali o totali, effettuate dai suoi Uffici di liquidazione, registrate su apposito supporto magnetico del tipo indicato dal Contraente, con rispetto della impostazione tecnica che renda possibile il riversamento dei dati sul suo programma sinistri.

3.5 CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

I certificati di assicurazione devono riportare la indicazione del numero aziendale degli autoveicoli.

3.6 DANNI DA INQUINAMENTO

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

3.7 RICORSO TERZI

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 2.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

3.8 RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Limitatamente ai rimorchi autovetture sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

[Norme che Regolano L'assicurazione in Generale](#)

Art. 1.6 – Altre assicurazioni

Art. 1.9 - Coassicurazione

Art. 1.11 – Interpretazione del contratto

Art. 1.12 – Durata del Contratto

[Condizioni che regolano l'assicurazione RCAuto](#)

Art. 2.4 – Esclusioni e Rivalsa

Art. 2.10 – Modalità per la Denuncia dei Sinistri

Art. 2.11 – Gestione delle Vertenze Civili e Tutela Penale

[Condizioni speciali di assicurazione](#)

Art. 3.4 – Accesso del Contraente alla Documentazione dei Sinistri e Obbligo di Informativa

Art. 3.6 – Danni da inquinamento

Art. 3.7 – Ricorso Terzi

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)
